

## **ALCUNI OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI DI PUBBLICI ESERCIZI**

### **NEL PUBBLICO ESERCIZIO DEVONO SEMPRE ESSERE ESPOSTI:**

- le **tariffe dei prezzi** delle consumazioni (art. 77 L.R. 6/2010);
- i ristoranti, le trattorie, le osterie con cucina, le tavole calde, le pizzerie e i locali autorizzati a somministrare pasti devono esporre **anche all'esterno** del locale il **menù completo** e il listino dei prezzi (art. 77 L.R. 6/2010);
- nel caso di servizio al tavolo il listino dei prezzi deve essere messo a disposizione dei clienti prima della ordinazione e indicare l'eventuale componente del servizio anche per quanto concerne somme aggiunte attribuibili al servizio (art. 77 L.R. 06/10);

**N.B.: tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi delle merci, esposti agli utenti, devono essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità**

- la riproduzione a stampa degli **artt. 101 del TULPS e 181 – 186 del Reg.**;
- lista degli ingredienti degli alimenti che si consumano nel P.E ed elenco delle bevande alcoliche;
- cartello **orario** ben visibile sia all'interno che all'esterno;
- autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione;
- la tabella dei giochi proibiti;
- nella sala da biliardo: la tariffa dei prezzi;
- CARTELLO DIVIETO FUMO;

### **ALTRI OBBLIGHI:**

- munirsi di licenza U.T.I.F. (da richiedere all'Agenzia delle Entrate – via Perotti, 9);
- sulle bottiglie di superalcolici va riportata la dicitura “contiene alcool in quantità superiore al 21% del volume”;
- non rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domanda e ne corrisponde il prezzo;
- non somministrare bevande alcoliche **ai minori degli anni 16**, alle persone malate di mente e in stato di manifesta ubriachezza (artt. 689 e 691 C.P.);
- non impiegare ragazzi di età minore dei 18 anni per la somministrazione al minuto di bevande alcoliche;
- NEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO LA SOMMINISTRAZIONE DI ALCOOLICI e SUPERALCOOLICI DEVE CESSARE ALLE ORE 3.00 (L. 29.7.2010 n. 120);

**Legge n.120/2010....”** I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;  
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

- **i locali di somministrazione devono avere le caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita da parte dell'autorità di pubblica sicurezza. Porte che adducono a parti comuni o abitazioni private devono rimanere chiuse e non accessibili ai clienti. Le uscite di sicurezza devono essere utilizzate solo in caso di emergenza. (D.M. 564/92)**

- L'autorizzazione alla somministrazione abilita alla detenzione di radio e tv e apparecchi da trattenimento (videogiochi) nel numero consentito dal D.d. 27.07.2011;

**Sono fatti salvi altri obblighi stabiliti dalle Leggi in materia.**

# DISPOSIZIONI

## PER LA VENDITA AL MINUTO E PER IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOOLICHE NEI PUBBLICI ESERCIZI

L'esposizione del presente cartello, in luogo ben visibile al pubblico, è obbligatoria.

(art 180 Reg. P.S. 6 maggio 1940, n.635)

**Art. 101** - L. P.S. : è vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai.

**Art. 181** - R. P.S.: non è permesso somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di gioco, né farne vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora.

**Art. 186** – R. P.S.: Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita, deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.

**IN QUESTO ESERCIZIO**  
SI VENDONO VINI CON GRADAZIONE NON  
INFERIORE A:

**VINI BIANCHI E ROSSI:**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| minimo complessivi -   | 10° |
| di cui svolti minimo - | 6°  |

**VERMOUTH, VINI AROMATIZZATI E  
LIQUOROSI:**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| minimo: -                 | 16° |
| tipo secco (dry) minimo - | 18° |

**MARSALA :**

|                                |        |     |
|--------------------------------|--------|-----|
| - fini                         | minimo | 17° |
| - superiori-vergini o speciali | minimo | 18° |

**VINI SPUMANTI:**

|               |     |
|---------------|-----|
| minimo svolti | 4°  |
| complessivi   | 11° |